

L. 27-10-2003 n. 290
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2003, n. 251.

L. 27 ottobre 2003, n. 290 ⁽¹⁾.

Conversione in legge, con modificazioni, del [D.L. 29 agosto 2003, n. 239](#), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2003, n. 251.

⁽²⁾ Titolo così corretto con [Comunicato 31 ottobre 2003](#) (Gazz. Uff. 31 ottobre 2003, n. 254).

1. Il [decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239](#), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;

b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti ⁽³⁾.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2004, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi ⁽⁴⁾:

a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;

b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedimenti;

c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del [decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158](#).

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Lgs. 19 dicembre 2003, n. 379](#).

(4) Alinea così modificato dal [comma 12 dell'art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186](#).

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al [decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239](#) ⁽⁵⁾.

(5) Le modifiche sono state inserite nel testo del [D.L. 29 agosto 2003, n. 239](#).

